REGOLAMENTO (CEE) N. 560/77 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1977

che fissa i prezzi di vendita di determinate carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano a norma del regolamento (CEE) n. 2453/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 2453/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 314/77 (6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2697/76 della Commissione, del 5 novembre 1976, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2453/76, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri (7), ha previsto in particolare che detti organismi d'intervento mettano a disposizione dell'organismo d'intervento italiano i quantitativi di carni bovine congelate di cui trattasi in tre quote e che la seconda quota è stata messa a disposizione il 1° gennaio 1977;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2793/76 della Commissione, del 18 novembre 1976, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio sul mercato italiano di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76 (8), ha stabilito le condizioni particolari che disciplinano la vendita di tali carni;

considerando che occorre fissare i prezzi di vendita delle carni bovine costituenti la seconda quota;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prezzi di vendita dei prodotti messi a disposizione dell'organismo d'intervento italiano il 1° gennaio 1977, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2697/76, sono fissati nell'allegato.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 216/69 (9), qualora i quantitativi disponibili siano inferiori a quelli per i quali sono presentate domande d'acquisto il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, tali domande sono considerate presentate contemporaneamente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 3.
(6) GU n. L 45 del 17. 2. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 304 del 6. 11. 1976, pag. 19.
(8) GU n. L 319 del 19. 11. 1976, pag. 24.
(9) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

ANNEXE — ANNEX — ANHANG — BILAG — ALLEGATO — BIJLAGE

Produits Products Erzeugnisse Produkt Prodotti Produkten	Prix de vente (UC/100 kg) Selling prices (u.a./100 kg) Verkaufspreise (RE/100 kg) Salgspris (RE/100 kg) Prezzi di vendita (UC/100 kg) Verkoopprijzen (RE/100 kg)
— Quartiers avant Forequarters Vorderviertel Forfjerdinger Quarti anteriori Voorvoeten	115,000
— Quartiers arrière Hindquarters Hinterviertel Bagfjerdinger Quarti posteriori Achtervoeten	184,000
— Udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad	208,000
— Striploins and cube rolls	303,000
— Insides, outsides, knuckles and rumps	259,000
— Boned forequarters excluding the cube rolls, plates and flanks, briskets and shins	196,000